



CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Originale

ORDINANZA N. 42 DEL 21/05/2020

Oggetto: AMPLIAMENTO ORARI ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 31 luglio 2020;
- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che normano fundamentalmente il principio di distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio da virus;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni";

Visto in particolare il punto E), "Orari e giornate degli esercizi commerciali e di servizio", che prevede: "Al fine di consentire, nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive";

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende facilitare la ripresa delle attività commerciali e delle attività di servizi alla persona (barbiere, acconciatore, estetista) interrotte dall'epidemia di Coronavirus ponendo in essere ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

Ritenuto di sostenere le attività commerciali e di servizio nella messa in pratica di tutti gli accorgimenti indicati nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e allegati, che mirano a regolamentare e scaglionare gli accessi, e che a tal fine sia necessario agevolare l'applicazione delle disposizioni derogatorie dettate dalla Regione in materia di orari, onde consentire la migliore gestione della ripresa delle attività;

Dato atto che, secondo le disposizioni indicate con D.G.R.V. n. 440/2010, gli esercizi in oggetto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere e sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune;

Ritenuto che sia necessario ampliare le fasce orarie e i giorni di apertura delle attività di servizi alla persona, al fine di permettere di gestire nel migliore dei modi la ripresa delle attività riuscendo a mettere in pratica tutti gli accorgimenti indicati nel D.P.C.M. 17 Maggio 2020 che mirano a regolamentare e scaglionare gli accessi;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 114/2007 ad oggetto "Disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista";

Vista la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modifiche;

Vista la L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;

Vista la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, il quale dispone: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale.";

DISPONE

- Che a far data dalla presente ed a temporanea modifica della citata Ordinanza Sindacale n. 114/2007, tutte le attività di servizi alla persona (barbiere, acconciatore, estetista) hanno facoltà di restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 7:00 (sette) alle ore 22:00 (ventidue);

- Tale facoltà avrà efficacia sino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi fino al 31/07/2020 fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe;

- Le attività interessate dal presente provvedimento dovranno comunque attenersi alle varie disposizioni legate alla fase emergenziale da COVID-19 vigenti o che potrebbero essere emesse da organi superiori;

- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito istituzionale del Comune di Montagnana (PD);

- Il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

- Il presente provvedimento venga trasmesso a:
Associazioni di categoria;
Comando Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese;
Comando dei Carabinieri di Montagnana;
Albo Pretorio – SEDE;
Responsabile Area 1^ e Responsabile Area 5^.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 o, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente o, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre dalla data di notifica della presente ovvero decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio, a pena di decadenza.

Montagnana, li 21/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO
Firmato Digitalmente
LOREDANA BORGHESAN